

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
ADRANO**

Il Giudice di Pace di Adrano, Avv. Giuseppe Greco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa assunta al n. 236/2018 del ruolo generale degli affari civili, **promossa da:**

Tizio

- attore -

contro: EUROBET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE

- convenuta -

- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

- convenuta -

Oggetto: Condannatorio

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali d'udienze e note scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato nei termini di legge, l'attore conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Adrano l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed Eurobet Italia S.R.L., affinché venissero condannate, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 1.831,50, quale premio della scommessa vincente, relativa al biglietto riportante le prime cifre IDDF07E10A1D0409.

Il suddetto contenzioso nasce dal fatto che, al momento dell'incasso del premio, l'istante si è reso conto di avere smarrito il relativo biglietto e di avere denunciato la suddetta perdita alla Stazione dei Carabinieri di Adrano in data 3 novembre 2017.

Iniziato il processo, si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute, contestando la richiesta attorea; l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestava, fra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti dei concessionari. Condotta la fase istruttoria con l'escussione di prova orale,

all'udienza del 15.09.2020, essendo state precisate le conclusioni, il Giudice, ritenuta la causa matura, la assegnava a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente delibata la questione relativa alla eccepita carenza di legittimazione passiva della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sul punto va detto che ai sensi dell'articolo 17 del D.M. 111/2006 l'unico soggetto obbligato al pagamento della eventuale vincita è il concessionario. L'Agenzia, invero, ha solo il compito di provvedere a tutelare i consumatori, invitando i concessionari al tempestivo adempimento e adottando, se ne ricorrono i presupposti, eventuali provvedimenti sanzionatori.

Non è quindi configurabile una coobbligazione del concedente con il concessionario per i debiti contratti da quest'ultimo.

Il diritto alla riscossione delle somme oggetto di vincita nasce da un rapporto contrattuale privatistico sorto tra il privato e il concessionario ove è stata acquistata la ricevuta, dato che si tratta di scommesse a quota fissa che, ai sensi dell'articolo 1 lett. Q del D.M. 111/2006, è la scommessa per la quale la somma da riscuotere, in caso di vincita, è preventivamente concordata tra il partecipante e il concessionario delle scommesse".

L'Agenzia delle Dogane, quindi, è soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale in quanto si è limitata a porre in essere quello di concessione con la ricevitoria.

Alla luce di quanto sopra va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli convenuta.

Passando al merito della questione va detto che la vincita può essere riscossa solo sulla base dell'esibizione della ricevuta di partecipazione che, quindi, costituisce unico valido titolo.

Invero, alla luce dell'articolo 1 lett. P. e dell'articolo 18 comma 4 del D.M. 111/2006, per "ricevuta di partecipazione" si intende "il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione". Pertanto, una dichiarazione che provenga dal concessionario, o come nel caso di specie, dal "soggetto autorizzato a stare nel Back Office" dal concessionario (vedi dichiarazione testimoniale resa dal teste Caio del 21.10.2019), non può essere considerato titolo idoneo ai fini della riscossione; né la giurisprudenza richiamata dall'attore può essere di sostegno alle richieste avanzate da Tizio.

A ben vedere il precedente giurisprudenziale citato (Cass. 15 maggio 2013 n. 11774) riguardava altra tipologia di gioco da quella per la quale è processo, trattandosi del "Totocalcio". In tale ultimo gioco, invero, si rinvengono due tagliandi, "figlia e matrice", di cui il secondo (tagliando matrice) resta in mano alla ricevitoria. In definitiva la succitata sentenza della Suprema Corte di Cassazione riguarda il mancato pagamento di una vincita derivante da un concorso a pronostici, mentre nel caso che ci occupa si è in presenza di una scommessa a quota fissa in cui la vincita è un multiplo dell'importo scommesso che il bookmaker deve pagare in proprio.

Quindi la scommessa a quota fissa si conclude con il versamento del denaro da parte del giocatore al quale fa seguito la consegna del biglietto attestante la scommessa da parte dell'operatore, biglietto che costituisce il titolo necessario per riscuotere l'eventuale vincita.

La domanda, per quanto sopra motivato non può trovare accoglimento.

Sussistono le eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la natura della questione trattata.

P.Q.M.

Preliminarmente dichiara il difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Definitivamente decidendo non accoglie la domanda proposta dal sig. Tizio. Spese compensate.

Così deciso in Adrano, 15/10/2020

IL GIUDICE DI PACE